

la parola a chi l'ha già domandata. Se però l'onorevole D'Ondes-Reggio vuol rinunziarvi, io sarò ben lieto di procedere alla votazione.

**D'ONDES-REGGIO.** Dopo quello che ha detto l'onorevole De-Boni non ho nulla da aggiungere per ora.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ondes-Reggio avendo rinunziato alla facoltà di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI A DUE ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per modificare gli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

La parola è all'onorevole Sineo.

**SINEO.** Domando che sia rinviata ad un'altra seduta la discussione di questo progetto di legge per potere ottenere l'accordo della Commissione su qualche modificazione che più sembra gradita dalla maggioranza di essa. Potrà anche la Commissione fare esame preventivo di un emendamento di non lieve importanza, proposto dall'onorevole Venturelli.

**PRESIDENTE.** Pregherei allora l'onorevole Sineo di proporre il giorno...

**SINEO.** Proporrei che si mettesse all'ordine del giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole relatore, od al presidente della Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge, se intende di aderire o di opporsi alla proposta dell'onorevole Sineo.

**PISANELLI, relatore.** Per parte mia non ho difficoltà di accettare la proposta sospensiva, salve però le deliberazioni che potrà prendere la Commissione intorno alle proposte che le venissero comunicate.

**VENTURELLI.** Se la proposta dell'onorevole Sineo ha per oggetto che la Commissione in questo intervallo che passa tra oggi e domani abbia ad esaminare la sua proposta, la quale, se non erro, tende alla soppressione dell'articolo 835, e l'aggiunta che io propongo a quell'articolo 835, non mi pare che ci possa essere opposizione a che sia rimandata la discussione a domani; ma se questo non debba essere, e se la Commissione non potesse o credesse fare quest'esame, io domanderei se non sarebbe meglio il discutere adesso.

Attenderò quindi la decisione della Camera sulla prima proposta fatta dall'onorevole Sineo.

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che l'onorevole Venturelli propone quest'aggiunta all'articolo 835 formulato dalla Commissione.

« Il sovrano dovrà non pertanto dispensare dal quinquennio di cui al presente articolo. In questo caso sarà fatta abilità al condannato che avrà scontato la pena o che ne avrà ottenuto l'indulto, la commutazione

o il condono, di domandare la sua riabilitazione dalla data del decreto speciale di grazia. »

**VENTURELLI.** Domando la parola per una dichiarazione per completare questa mia aggiunta. Io intendo che essa sia subordinata alla proposta dell'onorevole Sineo, la quale, secondo egli ha avuto la bontà di comunicarmi, tende ad abolire interamente l'articolo 835. Gli è dunque nel caso solamente in cui la Commissione non credesse addivenire all'abolizione dell'articolo 835 che io intendo di presentare la mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro di grazia e giustizia.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Signori, il progetto di legge di cui doveva occuparsi questa mattina la Camera, riguardava una questione semplicissima.

Si trattava solamente di vedere se negli articoli 834 e 835, dove si parla della riabilitazione dei condannati, si dovesse o no mantenere la parola *amnistia*.

Allora che l'onorevole Boggio propose di togliere da questi due articoli la parola *amnistia*, e di ridurre la necessità della riabilitazione unicamente al caso di pena estinta o per esecuzione della pena stessa o per effetto d'indulto o di grazia, io dichiarai di accettare la proposta della legge, e pregai la Camera di prenderla in considerazione, e nella tornata del 24 aprile indicai i motivi che m'inducevano a farlo; motivi che sono stati in gran parte confermati dall'autorevole avviso della Commissione. Però il progetto di legge che si presenta oggi alla discussione della Camera in conseguenza della *presa in considerazione* della proposta dell'onorevole Boggio, è circoscritto alla sola questione di vedere se debba togliersi da questi due articoli che riguardano la riabilitazione dei condannati, la parola *amnistia*, e lasciare alla Corona, cui spetta la prerogativa di concederla, piena libertà intorno all'esercizio della medesima.

Ora, signori, un'altra questione, che è una nuova proposta di legge si è elevata; quella cioè di togliere il termine dei cinque anni che il Codice prescrive di dover trascorrere, come tempo di prova, fra l'espiazione della pena e la domanda di riabilitazione.

E non dirò solo che è questa una proposta nuova, ma dico che è una proposta molto importante e delicata, perchè tocca al sistema delle *riabilitazioni*. Io non voglio esaminare al presente se i cinque anni siano molti o siano pochi: comprendo come si possa sostenere che siano soverchi e che in taluni casi possa essere abbreviato questo termine di esperimento necessario per dar luogo alla riabilitazione. Ma dico che si tratta di questione grave, la quale non può essere esaminata che come una proposta nuova, la quale deve essere presentata come ogni altro progetto di legge, e dopo essere stata presa in considerazione dalla Camera, ed esaminata negli uffizi, venne discussa come ogni al-